



# REGIONE PUGLIA

Deliberazione della Giunta Regionale

N. **1219** del 02/08/2016 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: AEC/DEL/2016/00013

OGGETTO: L.R. 16 aprile 2015, n. 24: "Codice del Commercio": Regolamento attuativo ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e): "Tipologia e modalità di effettuazione delle vendite straordinarie". Presa d'atto.

*C. M.*

L'anno 2016 addì 02 del mese di Agosto, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

<p><b>Sono presenti:</b></p> <p>Presidente Michele Emiliano  V. Presidente Antonio Nunziante  Assessore Loredana Capone  Assessore Anna Maria Curcuruto  Assessore Leonardo di Gioia  Assessore Giovanni Giannini  Assessore Sebastiano Leo  Assessore Salvatore Negro  Assessore Raffaele Piemontese  Assessore Domenico Santorsola</p>	<p>Nessuno assente.</p>
--	-------------------------

Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott.a Carmela Moretti



2.

L'Assessore allo Sviluppo Economico, avv. Loredana Capone, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario responsabile, confermata dalla Dirigente della Sezione Attività Economiche e Consumatori, riferisce quanto segue:

Con la legge regionale 16 aprile 2015, n. 24: "Codice del Commercio" la Regione Puglia si è dotata di uno strumento organico e articolato che disciplina la materia del commercio con particolare riferimento alla piccola, media e grande distribuzione, commercio su aree pubbliche, somministrazione degli alimenti e bevande, rivendite di giornali e riviste e impianti di carburante.

Il commercio, ai sensi del Titolo V della Costituzione, è competenza esclusiva delle Regioni, ma alla materia è, comunque, riconosciuto un carattere di trasversalità soprattutto in rapporto alla tutela della concorrenza prevista dall'art.117, comma 2, lettera e), cost.; il Codice, pertanto, tiene conto anche della disciplina generale statale e comunitaria, in coerenza con le più recenti disposizioni in materia di trasparenza e semplificazione.

Per garantire la massima flessibilità e semplificazione, l'articolo 3 prevede che l'attuazione della legge avvenga con uno o più regolamenti attuativi adottati dalla Giunta regionale. La questione è stata oggetto di esame da parte dell'Osservatorio regionale del commercio, costituito con DPGR n. 671 del 30 dicembre 2015, di cui fanno parte le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, le associazioni sindacali dei lavoratori, i consumatori, l'ANCI e l'UPI. L'articolo 14 della legge, infatti, assegna all'Osservatorio regionale il compito di realizzare un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva, valutare le problematiche della distribuzione commerciale nella Regione, con particolare riguardo ai processi di trasformazione e di innovazione in atto. L'Osservatorio, secondo le finalità previste dalla l.r. 24/2015, fornisce le basi conoscitive per la programmazione regionale nel settore del commercio e monitora:

- a) il commercio in sede fissa e le rivendite di giornali e riviste;
- b) il commercio su aree pubbliche;
- c) i pubblici esercizi;
- d) la rete distributiva dei carburanti.


Nella seduta del 28/01/2016 i componenti dell'Osservatorio hanno deciso di costituire gruppi di lavoro per definire le linee operative dei vari provvedimenti attuativi. I gruppi si sono riuniti in numerose riunioni, intensificando gli incontri anche con cadenza bisettimanale e hanno focalizzato l'attenzione su alcuni argomenti specifici:

- disciplina delle vendite straordinarie;
- commercio su aree pubbliche;
- programmazione rete di vendita.

La Sezione, i Dirigenti di Servizio e i funzionari interessati hanno partecipato a tutte le riunioni portando all'attenzione dei gruppi di lavoro anche le novità normative a livello nazionale che, nel frattempo, venivano discusse dai componenti del coordinamento tecnico interregionale. Lo schema di regolamento tiene conto, infatti, delle analoghe disposizioni applicate nelle altre regioni. Per quanto riguarda la materia dei saldi e delle vendite di fine stagione, la proposta di regolamento rispetta la decisione della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome che, con il documento n. 11/31/CR11f/C11 del 24/03/2011 modificato con n. 3408/C11COM/CR del 07/07/2016, ha fornito un indirizzo unitario delle Regioni sull'individuazione della data di inizio delle vendite di fine stagione.

Sulla base di quanto emerso dagli incontri con i componenti dell'Osservatorio, l'Ufficio ha predisposto lo schema di regolamento previsto dall'art. 3, comma 1, lett. e) del Codice concernente "Tipologia e modalità di effettuazione delle vendite straordinarie".

Lo schema di regolamento che si propone per la presa d'atto sostituisce quelli vigenti in materia n. 12/2004 e n. 2/2007 e disciplina nel dettaglio tutte le novità introdotte dalla l.r. 24/2015.



Lo schema di regolamento è composto da otto articoli che, nel rispetto della libertà di impresa, semplificazione delle procedure, concorrenza e tutela del consumatore, introducono disposizioni che mirano ad assicurare la massima trasparenza per tutte le forme di vendite straordinarie che prevedono una percentuale di sconto sul prezzo.

In estrema sintesi, vengono regolamentate le procedure per le vendite di liquidazione, quelle di fine stagione, promozionali e quelle che, secondo le formule più innovative, vengono definite "temporary shop" e "outlet".

Tutte le disposizioni riportate nel regolamento escludono oneri aggiuntivi a carico delle imprese, ma impongono la massima trasparenza nell'esposizione dei cartellini del prezzo, nella percentuale di sconto e l'eventuale presenza di merce difettata. Lo schema regolamentare costituisce, inoltre, una base importante per orientare gli organi di controllo comunali.

Si precisa, infine, che l'articolo 3, comma 2, della legge 24/2015 prevede che tutti i regolamenti attuativi siano approvati dalla Giunta Regionale dopo aver "acquisito il parere obbligatorio delle rappresentanze degli enti locali e previa consultazione della Consulta regionale consumatori e utenti (CRCU), delle associazioni delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori". Tutte le suddette organizzazioni e associazioni sono presenti nella composizione dell'Osservatorio, tuttavia lo schema è stato nuovamente inviato al partenariato, all'ANCI e all'UPI, in data 11/07/2016, con nota di Posta elettronica certificata, al fine di ottemperare alla disposizione di legge e per consentire di esprimere comunque un parere anche a coloro che non hanno preso parte ai gruppi di studio. Si dà atto che non sono pervenute osservazioni sul testo.


Si propone, pertanto, alla Giunta regionale di prendere atto dello schema di regolamento, allegato quale parte integrante, concernente "L.R. 16 aprile 2015, n. 24: "Codice del Commercio": Regolamento attuativo ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e): "Tipologia e modalità di effettuazione delle vendite straordinarie".

#### **Copertura finanziaria**

*La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.*

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 4, lettera c) della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA



Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al ramo;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario responsabile e dalla Dirigente della Sezione Attività Economiche e Consumatori, che ne attestano la conformità alla vigente legislazione;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto dello schema di regolamento regionale attuativo della L.R. 16 aprile 2015, n. 24 e concernente "Tipologia e modalità di effettuazione delle vendite straordinarie", allegato quale parte integrante al presente provvedimento;
- di trasmettere il presente provvedimento, per il tramite del Segretario generale della Giunta Regionale, al Presidente del Consiglio regionale per l'acquisizione dei pareri di cui all'articolo 44, comma 2, della l.r. n. 7/2004, come modificata dall'articolo 3 della l.r. 44/2014;
- di rinviare l'adozione definitiva del regolamento a successivo provvedimento, conseguente agli adempimenti previsti dal citato articolo 44 della l.r. 7/2004, nonché dal regolamento interno per la "Disciplina del procedimento legislativo e regolamentare di iniziativa del Governo regionale" approvato con DGR n. 2484 del 23/11/2010.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Dott.a CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE

dott. MICHELE EMILIANO

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio a loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie

Il Funzionario istruttore

Pietro Giulio Pantaleo

La Dirigente della Sezione Attività Economiche e Consumatori

Teresa Lisi

Il sottoscritto Direttore del Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di deliberazione osservazioni ai sensi dell'art. 20, comma 2, DPGR n. 443/2015

Il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro

Prof. Ing. Domenico Laforgia

L'Assessore proponente


Loredana Capone

Il Presente provvedimento è esecutivo

Il Segretario della Giunta

Dott.a CARMELA MORETTI

Carmela Moretti



**“Tipologia e modalità di effettuazione delle vendite straordinarie”**

**Regolamento attuativo L.R. 16 aprile 2015, n° 24, art. 3, comma 1, lett. e).**

**Art. 1**

**Oggetto del regolamento**

1. Oggetto del presente regolamento è la disciplina, delle vendite straordinarie, definite dall’articolo 8 della L.R. 16 aprile 2015, n° 24 “Codice del Commercio”, d’ora in avanti, per brevità, citata nel testo come “legge”,
2. Il presente regolamento disciplina, altresì, le modalità, i periodi di svolgimento e la pubblicità delle vendite straordinarie.

**Art. 2**

**Disposizioni comuni per vendite straordinarie**

1. Nelle vendite straordinarie è vietato il riferimento a vendite fallimentari, aste, vendite giudiziarie, giochi a premio nonché la vendita con il sistema del pubblico incanto.
2. È fatto obbligo all’ esercente di esporre nell’ area di vendita i cartelli informativi sul tipo di vendita straordinaria che si sta effettuando contenente gli estremi delle comunicazioni, quando previste, la durata e l’ oggetto della vendita.
3. Per tutte le merci offerte in vendita straordinaria è fatto obbligo all’ esercente di esporre i cartellini originari e la percentuale di sconto.
4. Le merci offerte in vendita straordinaria devono essere nettamente separate da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie. In mancanza di separazione tutte le merci esposte devono essere vendute alle condizioni più favorevoli previste per la vendita straordinaria, salvo il caso in cui le stesse non possano essere oggetto di essa.
5. Nel caso in cui per una stessa voce merceologica si pratichino prezzi di vendita diversi, a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale voce, nella pubblicità deve essere indicato il prezzo più alto e quello più basso con lo stesso rilievo tipografico.
6. Nel caso in cui venga indicato un solo prezzo, tutti gli articoli che rientrano nella voce merceologica reclamizzata devono essere venduti a tale prezzo.
7. La pubblicità relativa alle vendite straordinarie deve essere presentata in maniera non ingannevole per il consumatore, deve contenere gli estremi della comunicazione al SUAP, quando prevista, e la durata dell’ iniziativa. Il venditore deve essere in grado di dimostrare, quando dovuto, la veridicità di qualsiasi affermazione in essa contenuta in merito alla qualità e ai prezzi.
8. I prezzi pubblicizzati devono essere praticati nei confronti di qualsiasi compratore, senza limitazioni e senza abbinamento di vendita, fino all’ esaurimento delle scorte.
9. L’ esaurimento delle scorte deve essere portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile dall’ esterno del locale di vendita, con le stesse forme e rilievo grafico adoperato per evidenziare la presenza di vendita straordinaria nel locale.
10. Nel medesimo esercizio non è consentito effettuare contemporaneamente forme diverse di vendite straordinarie.
11. Gli organi di vigilanza effettuano controlli presso i punti di vendita, per verificare l’ osservanza delle disposizioni delle leggi vigenti e del regolamento.
12. Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente regolamento, si applicano le sanzioni di cui ai commi 6 e 7 dell’ articolo 61 della legge.



*[Handwritten signature]*

13. Le comunicazioni previste dal presente regolamento vengono redatte sulla base della modulistica prevista dall'articolo 3, comma 5, della legge.

**Art. 3**


**(Vendite di liquidazione)**

1. L'operatore che intende effettuare una vendita di liquidazione deve darne comunicazione al SUAP almeno dieci giorni prima della data in cui deve avere inizio.
2. La comunicazione deve contenere:
  - a. in caso di liquidazione per cessazione dell'attività commerciale, la relativa modulistica prevista dall'articolo 3, comma 5, della legge;
  - b. in caso di liquidazione per cessione d'azienda, copia del contratto, non preliminare, redatto con atto pubblico o scrittura privata registrata;
  - c. in caso di liquidazione per trasferimento in altri locali, copia della relativa SCIA di trasferimento, ovvero dell'autorizzazione nei casi in cui è prevista, unitamente a prova della disponibilità dei nuovi locali;
  - d. in caso di liquidazione per trasformazione o rinnovo dei locali, copia della dichiarazione di inizio attività o altro titolo edilizio, ovvero dichiarazione sostitutiva attestante la natura dei lavori e il periodo di chiusura dell'esercizio che non deve essere inferiore a dieci giorni;
  - e. per di tutti i tipi di vendita di liquidazione, l'ubicazione dei locali in cui deve essere effettuata, che in caso di trasferimento sono quelli di provenienza, la data di inizio e di fine della vendita, le merci oggetto della stessa.
3. Al termine della vendita di liquidazione l'esercizio deve essere immediatamente chiuso.
4. Le vendite di liquidazione possono essere effettuate, per una durata massima di sei settimane, in ogni periodo dell'anno con esclusione del mese di dicembre e, limitatamente ai prodotti di cui all'articolo 4, durante i periodi dei saldi.
5. I limiti temporali previsti al comma 4 non si applicano per le vendite di liquidazione a seguito di cessazione e chiusura dell'attività.
6. Dalla data di inizio delle vendite di liquidazione è fatto assoluto divieto di introdurre nei locali di vendita e nelle pertinenze dello stesso altre merci. Il divieto interessa sia le merci in acquisto che in conto deposito.
7. È fatto assoluto divieto dell'utilizzo della dizione "vendite fallimentari " o di fare qualsiasi riferimento, anche in termine di paragone, a procedure fallimentari e simili nel pubblicizzare le vendite di liquidazione.
8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle vendite disposte dalla autorità giudiziaria a seguito di esecuzione forzata.

**Art. 4**

**(Vendite di fine stagione o saldi)**

1. Per prodotti a carattere stagionale o di moda, suscettibili di deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo e che possono essere oggetto di vendita di fine stagione, si intendono:
  - a) generi di vestiario e abbigliamento in genere;
  - b) gli accessori dell'abbigliamento e la biancheria intima;
  - c) le calzature, le pelletterie, gli articoli di valigeria e da viaggio;



- d) gli articoli sportivi.
2. La Giunta Regionale può, su richiesta delle Associazioni di categoria, mediante la consultazione prevista dall'art. 3, comma 2 della legge, estendere l'elenco dei prodotti di cui al comma 1.
  3. L'esercente che intenda effettuare una vendita di fine stagione o a saldo deve darne comunicazione al SUAP, almeno cinque giorni prima, indicando:
    - a) i prodotti oggetto della vendita;
    - b) la sede dell'esercizio;
    - c) le modalità di separazione dei prodotti offerti in vendita di fine stagione da tutti gli altri.
  4. Le merci offerte a saldo devono essere separate in modo chiaro e inequivocabile da quelle che eventualmente siano contemporaneamente poste in vendita alle condizioni normali che, nel caso tale separazione non fosse possibile, non possono essere poste in vendita.
  5. Le vendite di fine stagione o saldi devono essere presentate al pubblico come tali ed effettuate, per il periodo invernale dal primo giorno feriale antecedente l'Epifania e per il periodo estivo dal primo sabato di luglio, per la durata di trenta giorni. Se il primo giorno feriale antecedente l'Epifania coincide con il lunedì, l'inizio dei saldi è anticipato al sabato.
  6. La Giunta Regionale, su proposta delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, può modificare i periodi e le date delle vendite di fine stagione o saldi con le procedure di consultazione di cui all'articolo 3, comma 2, della legge.

#### Art. 5


##### (Vendite promozionali)

1. Le vendite promozionali sono effettuate dall'operatore commerciale al fine di promuovere soltanto alcuni prodotti merceologici per un periodo di tempo limitato, praticando uno sconto sul prezzo normale di vendita, ferma restando la disciplina che regola le vendite sottocosto.
2. La durata massima della vendita promozionale non può superare i trenta giorni e non può, altresì, interessare articoli oggetto dell'immediata precedente vendita promozionale.
3. Le vendite promozionali non sono consentite in tutto il mese di dicembre e nei quindici giorni antecedenti l'inizio dei saldi.
4. Per l'effettuazione della vendita promozionale, l'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico:
  - a) la data di inizio e la durata della vendita;
  - b) i prodotti oggetto della vendita e le percentuali di sconto praticate per ciascuna di essi.
5. I prodotti offerti in vendita promozionale devono essere separati da tutti gli altri e inequivocabilmente individuabili.

#### Art. 6

##### (Vendite in negozi temporanei)

1. L'operatore che intende effettuare una vendita in forma di negozio temporaneo deve presentare al SUAP la relativa SCIA.
2. La SCIA deve contenere:
  - la data di inizio e la durata della vendita, per un periodo non inferiore a trenta ~~giorni e non~~ superiore a sessanta giorni;
  - i prodotti oggetto della vendita e le percentuali di sconto praticate per ciascuna di essi.



- 3. Alla conclusione del periodo temporaneo l'esercizio deve essere immediatamente chiuso.

**Art. 7**

**(Outlet)**



- 1. Si intende vendita in *outlet* la vendita al dettaglio, da parte di produttori titolari del marchio o di imprese commerciali, di prodotti che siano stati realizzati almeno dodici mesi prima dell'inizio della vendita o che presentino difetti di produzione. Tali condizioni devono essere dimostrabili da idonea documentazione.
- 2. La vendita *outlet* non è assoggettata a comunicazioni e può essere effettuata in qualsiasi periodo dell'anno.
- 3. Il cartellino aggiuntivo della merce che viene venduta in *outlet* deve indicare:
  - a) la data di produzione che non può essere inferiore a dodici mesi;
  - c) l'indicazione se trattasi di merce difettata;
  - d) l'indicazione del prezzo all'origine e il prezzo finale scontato.
- 4. Le merci in vendita *outlet* non possono essere oggetto di altre tipologie di vendite straordinarie.

**Art. 8**

**Disposizioni finali e transitorie**

- 1. Fino alla approvazione della modulistica prevista dall'articolo 3, comma 5, della legge viene utilizzata quella resa disponibile sul sito [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it). e le comunicazioni previste dal presente regolamento vengono redatte sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000.
- 2. Qualora la denominazione dell'attività di vendita contenga le parole "negozio temporaneo", o similari, o *outlet*, nell'esercizio deve essere esercitata esclusivamente tale vendita nelle modalità previste agli articoli 6 e 7.
- 3. La disposizione del comma 1 si applica a partire dal 1° gennaio 2017.
- 4. Sono abrogati i regolamenti regionali n. 12/2009 e n. 2/2007.

Il presente allegato è composto di nr. 4 pagine  
 La Dirigente di Sezione  
 Teresa Lisi



9/1



Allegato unico alla deliberazione  
n. 1219 del 9/08/2016  
composta da n 4 (quattro) facciate  
Il Segretario della G.R. Il Presidente


Dott.a CARMELA MORETTI

*carmela moretti*

dott. MICHELE EMILIANO  
*[Signature]*

**REGIONE PUGLIA  
SEGRETARIATO GENERALE G.R.**

La presente copia, composta da n° .....  
facciate, è conforme all'originale depositato presso  
il Segretariato Generale della G.R.



17 AGO. 2016 Il Segretario Generale  
Dott.ssa CARMELA MORETTI  
*carmela moretti*

**CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA**

Trasmesso alla IV Commissione

Consiglio il 30/08/2016

*[Handwritten mark]*